

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – CONSULENZA – FORMAZIONE – FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



CORSO DI FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI

- Accordo Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 -













SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – CONSULENZA – FORMAZIONE – FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- 1. Accedere al sito: www.sicurezzampm.it
- 2. Entrare nell'area riservata
- 3. Scegliere: slide corso lavoratori
- 4. Digitare password: 2212011

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI

- Accordo Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 -













Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Repertorio atti n. てこく /び代del 21 dicembre 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO





SANCISCE ACCORDO

tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente Dott. Piero Gnudi







Formazione Generale

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Contenuti:

- concetti di rischio,
- danno.
- prevenzione,
- protezione,
- organizzazione della prevenzione aziendale,
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Durata Minima:

4 ore per tutti i settori.





Formazione Specifica

- Meccanici generali,
- Elettrici generali,
- Macchine,
- Attrezzature,
- · Cadute dall'alto,
- Rischi da esplosione,
- Rischi chimici.
- Nebbie Oli Fumi Vapori Polveri,
- Etichettatura,
- Rischi cancerogeni,
- · Rischi biologici,
- · Rischi fisici.
- · Rumore,
- Vibrazione,
- · Radiazioni,
- · Microclima e illuminazione,
- Videoterminali.
- · DPI Organizzazione del lavoro,
- Ambienti di lavoro.
- · Stress lavoro-correlato,
- · Movimentazione manuale carichi,
- · Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
- Segnaletica,
- · Emergenze,
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
- Procedure esodo e incendi,
- Procedure organizzative per il primo soccorso,
- Incidenti e infortuni mancati,
- · Altri Rischi.

Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):

- · 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto.





Rischio BASSO

ATECO 2002		ATECO 2007	
Commercio ingrosso e dettaglio Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli lavanderie, particotieri, panificatori, pasticosri, ecc.)	G	6 - COMMERCIO ALL'IMEROSSO E AL DETTAGLIO; REPARAZIONE DI AUTOVETCOLI E MOTOCICLI 45 - COMMERCIO ALL'IMEROSSO E AL DETTAGLIO E REPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 46 - COMMERCIO ALL'IMEROSSO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI 47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI.	
Alberghi, Ristoranti	11	I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 33 - ALLOGGIO 56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE	
Assicurazioni	3	K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSIGIRATIVE 64 - ATTIVITÀ OI SERVIZI FINANZIARI, (ESCLISE LE ASSIGIRAZIONI E I FONDI PENSIONE) 65 - ASSIGIRAZIONI, RIASSIGIRAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLISE LE ASSIGIRAZIONI SOCIALI OSPLIGATORIE 66 - ATTIVITÀ AUSLIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSIGIRATIVE	
Immobiliari, Informatica	K	L-ATTIVITÀ DONOBILIARI 88. ATTIVITÀ PONOBILIARI 89. ATTIVITÀ PONOBILIARI 70. ATTIVITÀ LIGALI E CONTARBITÀ 71. ATTIVITÀ LIGALI E CONTARBITÀ 72. ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSBERIZA GESTIONALE 73. ATTIVITÀ DECES ISTUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLALDI ED ANALISI TECNICHE 74. PUBBLICITÀ E RICIFICIA E SYLLEPPO 75. PUBBLICITÀ E RICIFICIA DI MERCATO 74. ALTRE ATTIVITÀ PROPESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75. SERVIZI VETERINARI 76. ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 78. ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE ASENZE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PREMOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 80. SERVIZI ON VIGILAZIA E INVESTIGAZIONE 81. ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIRICI E PAEBASGIO 82. ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIRICI E PAEBASGIO 83. ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIRICI E PAEBASGIO	
Ass.ni noreztive, culturali, sportive	0	3 - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMBINICAZIONE 58 - ALTIVITÀ DI PRODUZIONE CIMENATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 60 - ALTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 61 - TELECOMENICAZIONI 62 - REDOLIZIONE DI SOFTIMARE, CONSULENZA DIFORMATICA E ATTIVITÀ COMMESSE 63 - ALTIVITÀ DEI SERVIZI OTIFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI R - ALTIVITÀ DEI SERVIZI OTIFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI R - ALTIVITÀ REGISTRORE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIDIENTO 90 - ALTIVITÀ DI EREJOTEORE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ALTIVITÀ CULTURALI 91 - ALTIVITÀ RIGIARDANTI LE LOTTENIE, LE SUMPRESSE, LE CASE OA GIOCO 93 - ALTRIVITÀ SORTIVE, DI DITRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO 5 - ALTRE ALTIVITÀ DI SERVIZIONI ASSOCIATIVE 95 - RIPARAZIONE DI COMPUTER È DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 96 - ALTRE ALTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA	
Servizi damestidi	P	T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZZONE DI BENT E SERVIZZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 97 - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 98 - PRODUZZIONE DI BENT INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA FARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	
Organia State Stat	Q	U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISNI EXTRATERRITORIALI 99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISNI EXTRATERRITORIALI	



Rischio MEDIO

ATECO 2002		ATECO 2007			
Agricoltura	A	A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI			
Pesca	В	02 - SILVICOUTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 03 - PESCA E ACQUACOLITURA			
Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	1	H - TRASPORTO E MAGAZZINAGETO 49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDICTTE 50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 51 - TRASPORTO AEREO 52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE			
Assistenza sociale NON residenziale (85.32)	N	Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE			
Pubblica Amministrazione	L	O - ANEMINISTRAZIONE PURBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA B4 - AMMINISTRAZIONE PURBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA			
Istruzione	M	P - ISTUZEDNE 85 - LSTRUZIONE			



Rischio ALTO

www.aifos.it	ž	
aifos.it	ş	
li.so	80	
=	ĝ	
	=	

ATECO 2002		ATECO 2007		
Estrazione minerali	a	B ESTRAZIONE DI NINCRALI DA CAVE E MINUERE 05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLISA TORBA) 06 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE		
Altre industrie estrattive	Œ	C7 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI. C8 - ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE. C9 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE.		
Costruzioni	F	F - COSTRUZIONEI 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 - INVEGNERIA CIVILE 43 - LANCRI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI		
Industrie Alimentari ecc.	DA	C - ATTIVITÁ MANIFAYTURIERE 10 - IMONISTRIE ALDMENTARI		
Tessii, Abbyliamento	DB	11 - DIDUSTRIA DELLE ERVINDE 12 - DIDUSTRIA DEL TADACCIO		
Conciezie, Cuolo	DC	13 - INDUSTRIE TESSILI 14 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ARRIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA		
Legno	DD	15 - FASRRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SINGLI 16 - INDUSTRIA DEL LEGNO È DEI PRODOTTI IN LEGNO È SUGRERO, ESCLUSI I MOEILI: FABERICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E		
Carta, editona, stampa	D€	MATERIALI DA INTRECTIO 17 - FABRICAZIONE DI CARTA E DI PRODUTTI DI CAUTA		
Minerali non metalliferi	DI	18 - STAMPA E REPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 23 - FASRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIPREI.		
Produzione e Lavorazione metalli	0)	24 - METALLIRGIA 25 - FARRICAZIONE DI PRODUTTI IN METALLO, ESCLINI MALDICINARI E ATTREZZATURE		
Fabbricazione macchine, apparendif meccanici	DK	28 - FARENCAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 25 - FARENCAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E CITTICA: APPARECCHI ELETTRONEDICALI, APPARECCHI DI		
Fabbricaz, macchine app. elettrici, elettronici	OL.	MISURAZIONE E DI OROLOGI 27 - FABBRICAZIONE DI APPAREICHIATURE ELETTRICHE ED APPAREICHIATURE PER USO DONESTICO NON ELETTRICHE		
Autoveicoli	DM	29 - FASSRICAZIONE DI AUTOVECCULI, RIMORDIO E SEMERIMORCHI 30 - FASSRICAZIONE DI AUTRI MEZZI DI TRASPORTO		
Mabili	DIN	31 - FARERICAZIONE DI MOBILI 12- ALCIE INDUSTRIE MANIFATTURIERE		
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	E	D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, YAPORE E ARIA COMDIZIONATA 15 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, YAPORE E ARIA COMDIZIONATA E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FORNIALE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFTUTI E RESANAMENTO A RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 37 - GESTIONE DELE RETI FOGNARIE		
Smallimento diluti	0	38 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E SANTTIMENTO DEI RIFIUTI; RECIPERO DEI MATERIALI 39 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI;		
Raffinerie - Trattamento combustibili nudeari	DF	C - ATTIVITÀ MANDATTURIERE		
ndusina dareta, Fibre	DG	19 - FASSIRICAZIONE DI CORE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO		
Gornne, Plastica	DH	20 - FARRICAZIONE DI PRODUTTI DUNICI. 21 - FARRICAZIONE DI PRODUTTI FARMACRITICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACRITICI. 22 - FARRICAZIONE DI ATTICOLI IN GONNA E MATERIE PLASTICI E		
Santà Assisterus sociale residenziale (85.31)	H	Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 65 - ASSISTENZA SANITARIA 87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE		







www.sicurezzampm.it

9. AGGIORNAMENTO

Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.





FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI

A chi è rivolta: a tutti i lavoratori e i preposti di tutti i settori

Durata: 4 ore

Contenuti:

- Il quadro normativo
- Organizzazione della prevenzione aziendale;
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza;
- Test di verifica finale.








DPR 547/55: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro









DPR 303/56: Norme generali per l'igiene del lavoro









DPR 164/56: Prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni





Il quadro normativo



Norme antinfortunistiche

Il principio partecipativo dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza era ben lontano dal trovare applicazione, non era nemmeno previsto







Legge 20.05.1970 n. 300

Statuto dei lavoratori

Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

Art. 9

"I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica".









- D.P.R. 175/88 sui grandi rischi industriali (La Direttiva Seveso);
- D.P.R. 203/88 sul controllo delle emissioni in atmosfera;
- Legge n. 46/90 sulla sicurezza degli impianti elettrici, di riscaldamento e tecnologici;
- D.lgs. 277/91 che stabilisce regole precise in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
- Legge n. 257 del 27/3/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego di amianto".









Attuazione di direttive europee degli anni '90

Prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici







PRIMA DELLA 626

La salvaguardia della salute dei lavoratori era regolata da un regime impositivo di prescrizioni e norme da attuarsi esclusivamente da parte del datore di lavoro e sotto la sua esclusiva responsabilità.







Il quadro normativo - D.lgs. 19/09/1994 n. 626

CON LA 626

I lavoratori diventano soggetti attivi, sono coinvolti nella individuazione e nella valutazione dei rischi sul posto di lavoro e nella conseguente applicazione di misure atte a salvaguardare la salute e la sicurezza propria e quella altrui (misure di prevenzione e protezione).










Attuazione della direttiva 92/57/CEE

Prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili









Troppi riferimenti legislativi








Attuazione dell'art. 1 della L. 123/07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

"Delega al Governo, entro nove mesi, il riassetto e la riforma della normativa in materia della salute e della sicurezza sul lavoro".







Ha abrogato tutti i decreti degli anni '50 ed altri, compreso il D.lgs. 626/94
Si tratta di un vero e proprio
"Codice della salute e della sicurezza sul lavoro"





Il quadro normativo - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Titolo	Descrizione	Articoli	Allegati
- 1	Principi comuni	1 ÷ 61	1 ÷ 111
Ш	Luoghi di lavoro	62 ÷ 68	IV
Ш	Uso delle attrezzature di lavoro e DPI	69 ÷ 87	V ÷ IX
IV	Cantieri temporanei e mobili	88 ÷ 160	X ÷ XXIII
V	Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro	161 ÷ 166	XXIV ÷ XXXII
VI	Movimentazione manuale dei carichi	167 ÷ 171	XXXIII
VII	Attrezzature munite di VDT	172 ÷ 179	XXXIV
VIII	Agenti fisici	180 ÷ 220	XXXV ÷ XXXVII
IX	Sostanze pericolose (agenti cancerogeni, amianto)	221 ÷ 265	XXXVIII ÷ XLIII
X	Esposizione ad agenti biologici		XLIV ÷ XLVIII
X-BIS	Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario	286-bis ÷ 286-septies	
XI	Protezioni da atmosfere esplosive	287 ÷ 297	XLIX ÷ LI
XII	Disposizioni in materia penale e procedura penale	298 ÷ 303	
XIII	Norme transitorie e finali	304 ÷ 306	






Il quadro normativo - Principali novità del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- Il campo di applicazione
- L'istituzione della delega delle Funzioni introduzione subdelega
- II S.G.S.L.
- La gestione degli appalti
- Estensione della valutazione dei rischi
- La sorveglianza sanitaria
- La creazione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale, territoriale o di comparto
- L'obbligo da parte dei lavoratori di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro
- Il sistema sanzionatorio





Organizzazione della prevenzione aziendale







Organizzazione della prevenzione aziendale

- Datore di Lavoro
- Dirigente
- Preposto
- Lavoratori
- Medico Competente
- Addetti e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

OBBLIGHI

COMPITI

ATTRIBUZIONI







Art. 2, comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Il DATORE DI LAVORO è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni il DL è il dirigente cui spettano poteri di gestione o il funzionario preposto ad un ufficio con autonomia gestionale.









art. 17, comma 1, del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Il Datore di lavoro, **non può delegare**:

- a) La valutazione dei rischi e l'elaborazione del DVR;
- b) La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.







Art. 18, comma 1, del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti.
- designare preventivamente i lavoratori addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, all'evacuazione, al primo soccorso e, comunque, alla gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
 aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
 dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;







Art. 18, comma 1, del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;







Art. 18, comma 1, del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché
 i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
 pericolosa;
- elaborare il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), e, su richiesta di questi e
 per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia al rappresentante dei
 lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- comunicare in via telematica all'INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e
 informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di
 almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro
 che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni;







Art. 18, comma 1, del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare in via telematica all'INAIL il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.








Art. 18, comma 2, del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.







Art. 18, comma 3, del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.








art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.







Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.









Art. 19, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I preposti devono sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti.







Art. 19, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I preposti devono verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.







Art. 19, comma 1, lettera c), del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I preposti devono richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.







Art. 19, comma 1, lettera d), del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I preposti devono informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.







Art. 19, comma 1, lettera e), del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I preposti devono astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.







Art. 19, comma 1, lettera f), del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I preposti devono segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.









Art. 19, comma 1, lettera g), del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I preposti devono frequentare appositi corsi di formazione.







lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito della organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.









Al lavoratore così definito è equiparato:

il socio lavoratore di cooperativa o di società.









Al lavoratore così definito è equiparato:

• il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento.







Al lavoratore così definito è equiparato:

• L'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.







Al lavoratore così definito è equiparato:

• I volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile.







Art. 20, comma 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.









Art. 20, comma 2, lettera a) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I lavoratori devono contribuire, insieme al datore di lavoro all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.





Obblighi dei lavoratori



Art. 20, comma 2, lettera b) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale.







Art. 20, comma 2, lettera c) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I lavoratori devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza.





Obblighi dei lavoratori

Art. 20, comma 2, lettera d) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I lavoratori devono utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.










Art. 20, comma 2, lettera e) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.







"I precettori (insegnanti) e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno (art. 2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (omessa vigilanza). Essi sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Pertanto, anche sotto l'aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, l'insegnante ha l'obbligo giuridico di segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi presenti sul proprio posto di lavoro (aula). Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può ritenere completamente esente da qualsivoglia responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale."









Art. 20, comma 2, lettera f) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I lavoratori non devono rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.







Art. 20, comma 2, lettera g) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I lavoratori non devono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.







Art. 20, comma 2, lettera h) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I lavoratori devono partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.









Art. 20, comma 2, lettera i) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I lavoratori devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.







Art. 20, comma 3 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.







Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Art. 2, comma 1, lettera i) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.









Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Numero

Modalità di elezione o designazione

Tempo di lavoro retribuito

Formazione



Sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva





Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

NUMERO MINIMO DEI RAPPRESENTANTI











Art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08 e s.m.i. Accede ai luoghi di lavoro







Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

É consultato preventivamente e tempestivamente su:

- valutazione dei rischi
- individuazione, programmazione, messa in atto e verifica degli interventi di prevenzione







Art. 50, comma 1, lettera c) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

É consultato sulla designazione:

- RSPP e ASPP
- Medico Competente
- Addetti alla prevenzione incendi
- Addetti al primo soccorso
- Addetti alla evacuazione









Art. 50, comma 1, lettera d) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

É consultato in merito all'organizzazione dei corsi di formazione sulla sicurezza.





Attribuzioni del RLS



Art. 50, comma 1, lettera e) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Riceve le informazioni e la documentazione inerente:

- valutazione dei rischi
- misure di prevenzione
- sostanze ed ai preparati pericolosi
- macchine e impianti
- organizzazione e gli ambienti di lavoro
- infortuni e malattie professionali.





Attribuzioni del RLS



Art. 50, comma 7 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione:







Insieme delle persone esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.







Definizioni: art. 2, comma 1, lettera f) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.







Art. 31 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Può essere:

- Interno
- Esterno
- Svolto direttamente dal DL







Art. 33 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

- Individuare i fattori di rischio
- Valutare i rischi
- Individuare le misure di prevenzione e protezione
- Elaborare procedure di lavoro in sicurezza
- Proporre l'attività di formazione informazione del personale







Definizioni: art. 2, comma 1, lettera h) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.







Requisiti: art. 38 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Laurea in medicina e specializzazione in:

- medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
- igiene e medicina preventiva o in medicina legale (con frequenza corsi specifici universitari)
- docenza in tali ambiti
- o partecipazione al programma di educazione continua in medicina
- Iscrizione all'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali







Sorveglianza sanitaria: Art. 41 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

- Visita medica preventiva atta a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro
- Visita medica periodica
- Visita medica su richiesta del lavoratore
- Visita medica in occasione del cambio della mansione
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
- Visita medica preventiva in fase preassuntiva
- Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione





Sorveglianza sanitaria eccezionale

Ai sensi dell'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77, è assicurata la "sorveglianza sanitaria eccezionale" per i "lavoratori cosiddetti fragili o che si riconoscano in questa condizione.

La sorveglianza sanitaria è esercitata dal Medico Competente, su richiesta del lavoratore. La richiesta deve sempre essere indirizzata al Dirigente Scolastico che provvederà a trasmetterla al Medico competente, con il quale concorderà le modalità per l'espletamento della visita medica.

Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (che dovrà essere trasmessa solo al Medico Competente, previa sua richiesta, e non alla Scuola), a supporto della valutazione del Medico Competente.

All'esito della valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo nei casi che non consentano soluzioni alternative. Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.





Valutazione dei rischi




Definizioni: art. 2, comma 1, lettera q) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Valutazione documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzata ad individuare adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.









Art. 28, comma 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.









Art. 29, comma 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.









Art. 29, comma 2 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.







Art. 29, comma 3 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

La valutazione e il documento di valutazione dei rischi devono essere rielaborati:

- o in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

A seguito di tale rielaborazione devono essere aggiornate le misure di prevenzione e protezione.







Definizioni: art. 2, comma 1, lettera r) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.







Definizioni: art. 2, comma 1, lettera s) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

VIDEO 4







Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

La normativa non fornisce i criteri operativi per effettuare la valutazione, pertanto è necessario fare riferimento alle norme di buona tecnica o a metodologie consolidate nell'ambito dei vari settori lavorativi (linee guida)







Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Con la notazione matematica di validità generale possiamo scrivere:

$$R = P \times G$$

dove:

- R rappresenta il rischio;
- P rappresenta la probabilità di esistenza di un pericolo in un certo luogo e per un certo tempo e la probabilità che tale pericolo possa determinare un danno.
- G rappresenta l'entità del danno potenziale.

In assenza del pericolo il rischio è nullo.









INDICE	LIVELLO	DEFINIZIONE
1	Improbabile	 Inatteso, in base alle conoscenze, durante il lavoro. Non si sono mai verificati fatti analoghi.
2	Remoto	 Inatteso, ma possibile durante il lavoro. Si è verificato un solo caso nel corso degli ultimi cinque anni (dato ricavato dalla statistica degli infortuni), ovvero ci sono le condizioni affinché l'evento possa verificarsi.
3	Occasionale	 Accade almeno una volta durante il lavoro. Si verificano casi simili nella media di una volta all'anno (dato ricavato dalla statistica degli infortuni).
4	Probabile	 Accade molte volta durante il lavoro. Si verificano casi simili nella media di 5 volte all'anno (dato ricavato dalla statistica degli infortuni).
5	Frequente	 Accade spesso durante il lavoro. Si verificano casi simili nella media di 10 volte all'anno(dato ricavato dalla statistica degli infortuni).






Livelli di entità G



INDICE	LIVELLO	DEFINIZIONE
1	Lieve	Relativi ad infortuni guaribili in pochi giorni e che non lasciano tracce (per esempio lieve ferite da taglio, distorsioni, escoriazioni, lievi traumi, ecc.)
2	Medio	Quando a seguito di un infortunio restano danni permanenti (per esempio fratture, ferite da taglio significative, ecc.)
3	Grave	Quando l'infortunio può provocare una disabilità permanente.
4	Gravissimo	Per infortuni mortali
5	Estremo	Quando più persone possono essere coinvolte in uno stesso evento che può essere fatale.



Matrice di rischio













Le priorità di intervento saranno valutate sulla base dei risultati relativi agli indici di livello di rischio:


LIVELLO DI RISCHIO	AZIONI CORRETTIVE
R < 5 (rischio basso)	Da programmare nel breve-medio termine
R = 5 ÷ 12 (rischio medio)	Da programmare con urgenza
R > 12 (rischio alto)	Da effettuare immediatamente















Classificazione dei rischi

- Rischi per la Sicurezza (rischi di natura infortunistica) dovuti a:
 - Incendio esplosioni
 - Strutture
 - Impianti
 - Macchine e attrezzature
- Rischi per la Salute (rischi di natura igienico ambientale) dovuti a:
 - Agenti Biologici
 - Agenti Chimici
 - Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, ecc.
- Rischi per la Sicurezza e la Salute (rischi da stress lavoro-correlato):
 - Organizzazione del lavoro
 - Fattori psicologici
 - Condizioni di lavoro difficili







Considerazioni

Misure di prevenzione e protezione

VIDEO 1





Prevenzione



art. 2, comma 1, lettera n) del D.lgs. 81/08 e s.m.i. Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

/IDEO 2







Considerazioni

informazione, formazione e l'addestramento

VIDEO 3





Segnaletica di sicurezza















Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Le ASL, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'ISPESL, l'INAIL, organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.









Art. 11 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

 Nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili, l'INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.









- La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla ASL e dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare attività di consulenza.









Il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, prevede sanzioni amministrative e penali per:

- Il datore di lavoro e il dirigente
- Il preposto
- o I progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
- Il medico competente
- I lavoratori





Quadro sanzionatorio



Il sistema sanzionatorio del Testo Unico deriva dalla rivisitazione (con inasprimento delle sanzioni) e dalla semplificazione del precedente D.lgs. 626/94 (il numero delle sanzioni è passato dalle precedenti 1391 a circa 400).

I reati sono di norma puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, in alcuni e rari casi con la pena esclusiva dell'arresto o dell'ammenda oppure, più frequentemente rispetto a prima, con la sola sanzione amministrativa.

Vengono ripresi dalla Legge 123/07, inoltre, il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e il principio di responsabilità giuridica delle imprese per alcuni reati commessi con violazione delle norme di sicurezza.







Reati puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda

Nella maggior parte dei casi, le violazioni alle norme del testo unico sono punite con la sanzione alternativa dell'arresto e dell'ammenda, con pene graduate in relazione alla gravità del rischio ma di norma più pesanti rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 626/94.

Ad esempio la mancata o non corretta redazione del documento di valutazione dei rischi, oppure la mancata nomina del RSPP è sanzionata, nelle imprese a rischio non elevato, con la sanzione alternativa dell'arresto da 3 a 6 mesi e dell'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.

Per tutte le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda è confermata l'applicazione del D.lgs. 758/94, il quale prevede, a seguito di prescrizione da parte dell'organo di vigilanza, la sospensione e la successiva estinzione dell'azione penale attraverso la regolarizzazione ed il pagamento di una sanzione amministrativa.







Per le attività a rischio elevato

È punito con l'arresto il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione del rischio o che non abbia redatto correttamente il documento di valutazione dei rischi nelle aziende ad elevata pericolosità. La pena detentiva è convertibile in ammenda se, entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato. La sostituzione dell'arresto con la pena pecuniaria non è consentita qualora la violazione abbia contribuito a causare un infortunio o quando il datore di lavoro abbia già subito condanna definitiva per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza ovvero per i reati di omicidio e lesioni colpose.





Principali sanzioni a carico del datore di lavoro



- Mancata elaborazione del DVR
- Mancata nomina del RSPP
- Mancata fornitura DPI
- Mancata designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza
- Mancata informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
- Mancata nomina del MC
- Adibire i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità
- Non astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in caso di pericolo grave o immediato
- Non permettere ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute





Principali sanzioni a carico dei lavoratori



- Inosservanza delle disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale
- Utilizzo non corretto delle attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza
- Utilizzo non appropriato dei dispositivi di protezione messi a loro disposizione
- Mancata segnalazione delle eventuali condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza
- Rimozione o modifica senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza
- Quando compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
- Mancata partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- Non sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla norma o disposti dal medico competente.







- 1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44:
- a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1 (DVR con RSPP);
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2 (corso 16 ore per DL/RSPP).
- 3. E' punito con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b) (misure di PP e dpi), c) (programma delle misure) o d) (individuazione delle procedure), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 (consultazione RLS) e 3 (agg. DVR)







- 4. E' punito con l'ammenda da 1.228,50 a 2.457,02 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) (relazione e criteri per la valutazione), primo periodo, ed f) (individuazione delle mansioni esposte a rischio specifico).
- 5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
- a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera o) (consegna documentazione al RLS), 26, comma 1, lettera b) (mancata informazione ai lavoratori sui rischi specifici), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) (gestione dell'emergenza) e 4 (esporre il lavoratore a rischio grave ed immediato), 45, comma 1 (assenza di misure di primo soccorso);
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a) (verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici)







- 5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
- c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c) (requisiti del delegato), e) (misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico), f) (richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione) e q) (prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis) (gestione dell'emergenza), 46, comma 2 (prevenzione incendi);
- d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a) (nomina del MC), d) (mancata fornitura dei dpi) e z) (agg. delle misure di PP) prima parte, 26, commi 2 e 3, primo periodo (DUVRI)







- 5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
- e) con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g) (inviare i lavoratori alla visita medica), n) (consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute), p) (consegna del DUVRI al RLS), Seconda parte, S) (mancata consultare il RLS) e v) (riunione SPP), 35, comma 4 (riunione SPP su richiesta del RLS);
- f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.457,02 a 8.108,14 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, (i documenti devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi) 35, comma 2 (devono essere discussi gli argomenti previsti per la riunione periodica), 41, comma 3 (le visite mediche non possono essere effettuate per accertare casi di gravidanza);
- g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb) (vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità), e comma 2 (mancate informazioni al servizio di prevenzione e protezione);







- 5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
- h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) (mancata comunicazione al MC della cessazione del rapporto di lavoro) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo (l'originale della cartella sanitaria va conservata, nel rispetto della legge sulla privacy, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni), e dell'articolo 35, comma 5 (Della riunione deve essere redatto un verbale);
- i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 122,85 a 614,25 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8 (Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento);
- j) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa) (comunicazione all'INAIL del RLS).







Sanzioni per il preposto: Art. 56 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

- 1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
- a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).







Sanzioni per i lavoratori: art. 59 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

- 1. I lavoratori sono puniti:
- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo.
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.



